



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA V

Roma.

FEDERDISTRIBUZIONE
marco.pagani@federdistribuzione.it

ANCC COOP

ANCD CONAD

FEDERBIO
info@federbio.it

e, p.c. Ispettorato Centrale della Tutela e
della Qualità e Repressione Frodi
dei Prodotti Agroalimentari
Via Q. Sella ,45
00187 Roma

Oggetto: Osservazioni e proposte in merito alla Nota Ministeriale n. 14017 del 20 giugno 2012 sulla corretta attuazione della normativa UE sui prodotti biologici.

Si fa riferimento alla e-mail del 2 luglio 2014 con la quale le Organizzazioni in indirizzo hanno inoltrato alla scrivente Direzione Generale alcune osservazioni e proposte su quanto indicato nella nota ministeriale riportata in oggetto in relazione alla possibilità di esentare dal sistema di controllo alcuni operatori biologici e all'obbligo di riportare in etichetta il codice dell'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione.

A tal proposito si fa presente che nella citata nota ministeriale del 20 giugno 2012 sono stati chiariti alcuni aspetti ampiamente discussi in sede SCOF (Standing Committee Organic Farming) ed oggetto di interpretazione da parte del servizio giuridico della Commissione UE attraverso alcune note RIPAC (Registro Interpretazioni Politica agricola Comune).

A seguito di tali interpretazioni, la proposte presentate da codeste Organizzazioni di esentare dal sistema di controllo sia i distributori che non intervengono in nessuna fase della produzione ("Tipologia 1 – Prodotto di Marca privata standard"), sia gli operatori che gestiscono piattaforme commerciali ("Piattaforme /depositi tipologia a"), non possono essere prese in considerazione.

Le motivazioni di tale determinazione risiedono nel fatto che per quanto riguarda il distributore della "Tipologia 1", esso non rientra nella categoria di operatori che ai sensi dell'articolo 28.2 del Reg. (CE) n. 834/07 può essere esentato dal sistema di controllo.

Nel caso delle piattaforme commerciali "depositi tipologia a)" esse non rientrano nella categoria di "magazzino in connessione con il punto vendita" di cui all'art. 28.2 del reg. (CE) n. 834/07, e pertanto l'operatore che gestisce tali piattaforme è obbligato ad assoggettare al controllo il luogo in cui i prodotti sono materialmente detenuti.

Per quanto riguarda poi il suggerimento che nel caso (Tipologia 1 – Prodotto di Marca privata standard) e nel caso (Tipologia 2 – Prodotto di Marca Privata realizzato con interventi da parte del distributore), il codice che appare sul prodotto biologico sia quello del distributore, si fa presente sull’etichetta dei prodotti biologici è obbligatorio indicare il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o di preparazione.

Tuttavia nel caso dei distributori della “Tipologia 1 – Prodotto di Marca privata standard” può essere volontariamente apposto anche il codice dell’organismo di controllo del distributore specificando esattamente le attività assoggettate al controllo dell’uno e dell’altro organismo di controllo al fine di evitare confusione per il consumatore.

In ogni caso lo scrivente Ufficio predisporrà un nuovo quesito alla Commissione UE riguardante le proposte presentate da codeste Organizzazioni

Il Direttore Generale
Emilio Gatto